

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER LA RIDUZIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 COMMA 17 DELLA L.R. 17/2015, DEL 10% DELLE RISORSE STABILI DEL "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA" DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A), DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL 23 DICEMBRE 1999, CON CORRISPONDENTE INCREMENTO DELLE RISORSE STABILI DEL "FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE" DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL CCNL DEL 1° APRILE 1999, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 4 DEL CCNL DEL 5 OTTOBRE 2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

PREMESSO CHE:

- L'Ufficio di presidenza con delibera n. 84 del 5 agosto 2016, ha approvato ed autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, la sottoscrizione definitiva dei preaccordi sottoscritti nella seduta delle delegazioni trattanti del comparto del 14 e 20 luglio 2016 e 4 agosto 2016;
- l'art. 4 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato art. 4 del CCNL del 22 febbraio 2006, al comma 1 lettera g) dispone che la contrattazione decentrata integrativa si svolga per la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato, utilizzando le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999;
- con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 660 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 26, CCNL Area II, Dirigenza Regioni e Autonomie locali del 23 dicembre 1999, alla costituzione del fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale relativo all'anno 2015;
- con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 661 si è provveduto, alla costituzione del fondo salario accessorio del personale appartenente al comparto relativo all'anno 2015;

- che l'articolo 7 comma 17 dalla legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015 " legge di stabilità regionale 2016" ha previsto, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all'anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.

- che, a seguito di ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 della l. 300/1970 proposto dal sindacato DIRER-DIRL LAZIO, il tribunale di Roma III sezione lavoro, con decreto del 20 luglio 2016, ha rigettato il ricorso stesso, dichiarandolo infondato e, a tutt'oggi, non risulta che sia stata proposta opposizione, ai sensi del terzo comma del citato art. 28 della l.300/1970, contro il medesimo decreto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue.

1. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della L.R n.17 del 31 dicembre 2015 (legge di stabilità regionale 2016), alla riduzione del 10% delle risorse stabili del "*Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza*" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del "*Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente*" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Roma, 29 agosto 2016

L'Amministrazione

F.to il Presidente della delegazione trattante F.to CGIL F.to CISL F. to UIL
RSU DICAPP..... CSA

